

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE DI ABITARE IN S.P.A.



*Procedura relativa alla comunicazione
al pubblico delle informazioni
privilegiate di Abitare In S.p.A. (**Abitare
In** o la **Società** o **Emittente**) approvata
dal Consiglio di Amministrazione in
data 13 gennaio 2021*

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 17 MAR, come *infra* definito, nonché nell’ITS 1055, come *infra* definito, e contiene le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate (come di seguito definite) riguardanti l’Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 58/1998 (il “**TUF**”).

Ai fini della Procedura, si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – di seguito, “**MAR**”), come novellato dal Regolamento (UE) 2115/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“**ITS 1055**”);
- “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” pubblicati dall’ESMA (European Securities and Markets Authority) e recepiti da Consob (“**Orientamenti ESMA sul Ritardo**”);
- Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA - European Securities and Markets Authority (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation - predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La Procedura è finalizzata (i) ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate; la Procedura è volta, tra l’altro, a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli amministratori, i sindaci, i direttori generali (ove nominati), i dirigenti, i dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, nonché i soggetti “esterni” iscritti nel “Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate” che a qualsiasi titolo abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Riservate, come *infra* definite) riguardanti l’Emittente ed il relativo Gruppo. Il Registro Insider è disciplinato dalla procedura denominata “Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate” adottata dalla Società e disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito internet www.abitareinspa.com.

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non siano Informazioni Riservate ai sensi della Procedura, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

La Procedura è stata originariamente adottata dalla Società in vista dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della stessa sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, avvenuta in data 06/04/2016. La Procedura, da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2021, entra in vigore con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sul MTA. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 5.2 della procedura.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Resta comunque inteso che, in conformità alle disposizioni contenute nelle delibere Consob vigenti applicabili alla presente Procedura, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura a tali disposizioni, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

Articolo 1

PRINCIPALI GENERALI

1.1 Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le eventuali società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 TUF.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Fatti Rilevanti**” ha il significato indicato nell’Articolo 6 della presente Procedura.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue eventuali Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

(a) un’informazione è di “carattere preciso” se:

(i) si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

(ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento, o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

(b) per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Si precisa che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione ((i) carattere preciso, (ii) mancata diffusione al pubblico e (iii) possibilità di influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari).

“**Informazione Rilevante**” si intende ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora i caratteri di cui alla precedente definizione di “Informazione Privilegiata”.

“**Investor Relator**” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“**Preposto**” indica, nell’ambito della presente Procedura, il soggetto nominato *Investor Relator* dalla Società.

“**Presidente del Consiglio di Amministrazione**” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“**Procedura Registro Insider**” indica la “Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate” adottata dalla Società.

“**Registro Insider**” indica il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate riguardanti il Gruppo, istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Registro Insider.

“**Responsabile**” ha il significato indicato nell’Articolo 4.4 della presente Procedura.

“**SDIR**”: si intende il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a Consob.

“**Soggetti Rilevanti**” indica:

(a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché i componenti degli organi di amministrazione e controllo della persona giuridica che esercita il controllo, come definito ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., sulla Società;

(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione all’interno della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società e/o del Gruppo; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle informazioni privilegiate che concernono la Società;

(c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata direttamente o indirettamente dalla Società;

(d) qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titolo esemplificativo, l’acquisto, la cessione, la cancellazione e modifica di ordini) in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all’attività della Società o del Gruppo, ivi inclusi coloro che, nell’esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a tali Informazioni; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate;

(e) qualsiasi persona che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d), quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate, ivi inclusi i soggetti che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad

Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze, la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

“**Strumenti Finanziari**” si intendono le Azioni e gli altri strumenti finanziari della Società ammessi – ovvero per i quali è stata richiesta l’ammissione - alla negoziazione su MTA, come definiti dall’art. 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della medesima direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

1.2 Informazione che concerne direttamente o indirettamente l’Emittente

L’Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l’Informazione Privilegiata che riguardi direttamente detto Emittente.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dall’Emittente quelle informazioni che riguardano “indirettamente” la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all’Emittente (cfr. Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida).

Le Linee Guida forniscono (i) un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente ed (ii) esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente.

Le medesime Linee Guida chiariscono altresì che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l’Emittente, è possibile che Informazioni Riservate (come definite al successivo paragrafo 4.1) che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall’Emittente assumano, viceversa, tale natura.

Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il “**Fatto Rilevante**” o cumulativamente i “**Fatti Rilevanti**”):

- (a) ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o asset o di rami d'azienda;
- (d) rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
- (e) operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e/o riduzioni del capitale sociale;
- (f) emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
- (g) modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari quotati;
- (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- (i) operazioni di fusione e scissione;
- (j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;

- (k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- (l) controversie legali;
- (m) cambiamenti nel personale strategico della Società e/o del Gruppo;
- (n) operazioni sulle azioni proprie e *buy-back*;
- (o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- (p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (q) operazioni con "parti correlate" (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successe modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- (r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- (t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione; nonché
- offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
 - modifica dei piani di investimento;
 - modifiche alle policy di distribuzione dei dividendi;
 - variazione dei risultati di periodo attesi (*profit warning* ed *earning surprise*);
 - modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;
 - ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilievo da parte dei clienti;
 - insolvenze di importanti debitori;
 - ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; e

(u) tutte le fattispecie indicate nella Sezione 3, Capitolo 3.1, Paragrafo 3.1.2. delle Linee Guida.

Sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari:

- i. dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- ii. analisi delle società di rating, ricerche, raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;

- iii. decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse;
- iv. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
- v. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso;
- vi. provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza; nonché
- vii. tutte le fattispecie indicate nella Sezione 4, Capitolo 4.2, Paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida.

Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di eventi, l'impatto sulle attività fondamentali della Società, la portata innovativa, le dimensioni di un'operazione, il potenziale impatto sulle attese degli investitori, il rilievo per il settore.

1.3 Rapporti con le Controllate dall'Emittente

L'Emittente informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per l'Emittente medesimo.

Al fine di adempiere tale obbligo, l'Emittente, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, impartisce alle Controllate le disposizioni occorrenti affinché le stesse forniscano tutte le notizie necessarie per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura. Le Controllate trasmettono tempestivamente all'Emittente le notizie necessarie secondo le disposizioni impartite ai sensi di quanto precede.

Articolo 2

Trattamento delle informazioni privilegiate

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente, nei termini e con le modalità precisati al successivo paragrafo 2.2.

Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente articolo 2 della Procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, par. 8, MAR, quando la Società – o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto – comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il "Ritardo") al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 3 della Procedura.

2.1 Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3), è effettuata nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità di seguito indicate.

Tale valutazione è rimessa alla competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Amministratore Delegato dell'Emittente. Resta in ogni caso inteso che tali soggetti, ove ritenuto necessario o opportuno, hanno la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, che dovrà in tal caso riunirsi nel più breve tempo possibile.

Qualora ad esito della predetta valutazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato, o ancora il Consiglio di Amministrazione:

- (a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4 della Procedura;
- (b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3.

Resta inteso che, nel caso in cui si decida di non attivare la predetta procedura del Ritardo, risulteranno indicate nel Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata (cfr. Paragrafo 5.2.2 delle Linee Guida). A tale scopo, fermo restando quanto previsto al par. 3.2 con riferimento all'ipotesi di Ritardo, l'Amministratore Delegato (ovvero, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider affinché quest'ultimo provveda:

- (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché
- (ii) ad avvisare i soggetti iscritti della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4.1 (ove applicabili).

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione di cui al presente paragrafo 2.1 è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione (cfr. Paragrafo 6.1.2 delle Linee Guida).

Come precisato nelle Linee Guida (cfr. Paragrafo 7.1 delle Linee Guida):

- (a) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all'Emittente, l'Emittente si attiva preventivamente in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, la Società predispone una bozza di comunicato e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione, ai sensi dei precedenti paragrafi, siano pronte ad eseguire i relativi adempimenti;
- (b) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento non prevedibile o,

comunque, molto velocemente, il lasso temporale “quanto prima possibile” di cui all’articolo 17, par. 1, MAR, include il tempo necessario per la (rapida) valutazione dell’eventuale decisione di ritardare o meno la pubblicazione stessa, sussistendone le condizioni.

2.2 Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Come sopra rilevato, nel comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata, l’Emittente garantisce che la comunicazione avvenga: (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l’Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell’Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque; (ii) nel rispetto delle previsioni dell’ITS 1055; nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione dei propri prodotti o con le proprie attività commerciali.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dall’Emittente, secondo quanto infra previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

La funzione “Investor Relations” elabora la bozza del comunicato condividendolo, se del caso, con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, in modo da consentire alle stesse, per le rispettive aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione del comunicato medesimo.

Il testo della bozza di comunicato deve essere sottoposto ed approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione – ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dagli altri soggetti competenti ad effettuare la valutazione in ordine alla natura privilegiata dell’informazione ai sensi della Procedura – e, qualora se ne ravvisi l’opportunità o la necessità, dal Consiglio d’Amministrazione, per l’approvazione finale prima della diffusione all’esterno, previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il “**Dirigente Preposto**”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-bis del TUF.

Come precisato nelle Linee Guida (cfr. Paragrafi 7.1 e 7.2 delle Linee Guida):

- (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell’Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information¹;
- (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l’assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l’estensione di detto lasso temporale;
- (c) allo scopo di consentire alla Consob e alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l’Emittente preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con

¹ Se l’informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l’emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. Paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

congruo anticipo, della possibilità che Informazioni Privilegiate di particolare rilievo siano diffuse al pubblico mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato alla società di gestione del mercato in conformità alle regole del mercato.

La funzione “Investor Relations” immette il comunicato nel circuito SDIR, attraverso il quale è trasmesso alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e alle agenzie di stampa collegate al sistema².

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta dal sistema SDIR la relativa conferma. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del sistema SDIR, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti con le modalità indicate nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso, l’Emittente assicura la completezza, l’integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Regulated Information (SSA).

La funzione “Investor Relations” si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito internet della Società, garantendo (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l’Informazione Privilegiata sia pubblicata in modo facilmente identificabile nella sezione “Investor Relations” del sito internet; (iii) l’indicazione della data e dell’ora della pubblicazione dell’Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 4, ove applicabili.

La Società conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 (cinque) anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

2.3 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

La diffusione di un’Informazione Privilegiata in occasione di un’Assemblea dei soci dell’Emittente determina l’obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all’articolo 2.2.

Nel caso in cui l’Emittente od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri la cui platea è formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, la funzione “Investor Relations” dell’Emittente provvede a:

- (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell’incontro;
- (b) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato, attraverso il sistema SDIR o secondo le modalità alternative stabilite dall’Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all’incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli

² Ai sensi dell’articolo 2, par. 1, lett. b), dell’ITS 1055 “Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l’effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l’identità dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l’identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l’oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l’ora della comunicazione ai mezzi di informazione.”

incontri;

- (c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dal paragrafo 2.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati (cfr. Paragrafo 7.9.1 delle Linee Guida).

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri l'Emittente non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal paragrafo 2.2, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (cfr. Paragrafi 6.5.5. e 7.9.1. Linee Guida).

Nel caso in cui l'Emittente partecipi ad incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, l'Emittente comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata. (cfr. Paragrafo 6.5.8 delle Linee Guida).

Articolo 3

RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Condizioni per il Ritardo

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le "Condizioni per il Ritardo") :

- i. la comunicazione immediata probabilmente pregiudicherebbe i legittimi interessati della Società
- ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

In presenza di una Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato), a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.

3.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

Come indicato al precedente articolo 2.1, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, sotto la

responsabilità dell'Amministratore Delegato (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato o, (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo, e compila l'apposito modulo, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato A alla presente Procedura.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del ritardo, come di seguito precisato.

Per il ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, ITS 1055, di seguito riportate:

- (A) **data e ora:** (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- (B) **identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili:** (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C) **prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui:** (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Il Presidente del Consiglio del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato) – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, ITS 1055 – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 4 della Procedura. A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto alla

tenuta del Registro Insider dell'attivazione della procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del Ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4.1 (ove applicabili).

L'Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (cfr. Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

3.3 Comportamento dell'Emittente durante il Ritardo

Durante il Ritardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, i sostituti sopra indicati, anche avvalendosi del supporto delle strutture interne dell'Emittente) monitora caso per caso, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo (cfr. Paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida).

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 3.4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, MAR).

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)³, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

Analogamente, l'Emittente che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante

³ Resta ferma la possibilità per l'Emittente di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

nelle finalità di cui all'art. 5 MAR, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione mutati mutandis gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

- (a) Durante il Ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di Ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

3.4 Notifica del Ritardo

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 3, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale Ritardo all'Autorità competente (secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità) e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, nonché le informazioni previste dall'ITS 1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'Allegato A via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it.⁴

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, ITS 1055 la notifica del Ritardo deve comprendere le seguenti informazioni:

- (a) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 114, comma 3, TUF, in combinato disposto con l'articolo 4, par. 4, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita all'Autorità Competente su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui sopra (via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione"), il modulo di cui all'**Allegato A** completo anche di tali informazioni.

La notifica all'Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato (cfr. Paragrafo

⁴ È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".

6.8.2 delle Linee Guida), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro Insider delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

Articolo 4

Principi generali della comunicazione di informazioni relative all'emittente

4.1 Informazioni Riservate

Ai fini della presente Procedura, per "informazione riservata" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda l'Emittente e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Soggetti Rilevanti nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (l'"**Informazione Riservata**").

L'Emittente limita e controlla l'accesso alle Informazioni Riservate assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle stesse, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti (cfr. Paragrafo 3.4.1. delle Linee Guida).

I Soggetti Rilevanti in possesso di un'Informazione Riservata sono obbligati a:

- (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- (b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

Ciascun Soggetto Rilevante è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Soggetto Rilevante, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Rilevante debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Ogni rapporto da parte del Soggetto Rilevante con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione "Investor Relations", la quale dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto.

Resta inteso che (i) le prescrizioni di cui all'articolo 4.1 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione e (ii) per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della Procedura.

In presenza di un'informazione Riservata che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata l'Emittente, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poter eventualmente attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3 della Procedura (cfr. Paragrafo 6.1.1 delle Linee Guida).

4.2 Comunicazione tramite la sezione "Investor Relations" del sito internet

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l'Emittente tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo dell'area "Investor Relations" del proprio sito internet:

- (i) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- (ii) indica in chiaro, in ciascuna pagina internet, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- (iii) assicura che il contenuto dei documenti eventualmente redatti in lingua inglese sia il medesimo di quello dei documenti redatti in lingua italiana, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze e fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;
- (iv) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito internet;
- (v) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie elaborati da terzi;
- (vi) dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito internet dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- (vii) mette a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale estratto o sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- (viii) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito internet, se trattasi della versione non integrale, ossia di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (ix) effettua eventuali rinvii ad altri siti internet sulla base di principi di correttezza, neutralità e trasparenza, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito internet si trova;
- (x) indica la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- (xi) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- (xii) nei forum di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

La Società, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità competente ed alla normativa

protempore vigente.

Gli stessi principi volti alla corretta informazione si applicano, in quanto compatibili, ai siti internet delle altre società del Gruppo, di cui sono responsabili le rispettive società.

Articolo 5

Modifiche ed integrazioni

5.1 Aggiornamento della procedura

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

5.2 Ratifica del Consiglio di Amministrazione

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Delegato con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

5.3 Comunicazione delle nuove disposizioni ai Soggetti Rilevanti

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Articolo 6

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

L'abuso e la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, nonché la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione amministrativa e penale nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. n. 231/2001.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e/o dal Gruppo.

In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori), la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare, per i soggetti tenuti alla sua applicazione, illecito disciplinare e,

nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.

Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Articolo 7

Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza ex Decreto 231

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente Procedura sono tenute ad assicurare l'invio all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società di idonei flussi informativi in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di svolgere controlli sull'effettiva applicazione della presente Procedura, richiedendo la documentazione necessaria alle funzioni coinvolte.

* * *

ALLEGATI:

Allegato A: Modulo per l'attivazione del Ritardo

ALLEGATO A

Modulo per l'attivazione del ritardo.

[su carta intestata della Società]

RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

[Nota: il presente documento, una volta compilato e sottoscritto dal soggetto deputato ad effettuare la valutazione circa l'attivazione della procedura del Ritardo, deve essere depositato presso il luogo indicato nella "Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società ed essere conservato in apposito archivio presso la Società medesima.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3.2 della predetta Procedura, il soggetto che ha effettuato la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata deve informare immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider della Società dell'attivazione della procedura del ritardo affinché, quest'ultimo, provveda all'apertura dell'apposita "Sezione Singola" del Registro.]

DEFINIZIONI

Condizioni per il Ritardo: le condizioni per il Ritardo di cui all'art. 17, par. 4, MAR e art. 3 della Procedura.

Informazione Privilegiata: un'informazione che sia qualificabile come privilegiata ai sensi dell'art. 7 MAR e dell'art. 1 della Procedura.

ITS 1055: il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation).

Procedura: la procedura denominata "Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società.

Ritardo: il ritardo nella comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, par. 4, MAR e dell'art. 3 della Procedura.

Società: Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via degli Olivetani, n. 10/12.

* * *

NOTIFICA DEL RITARDO

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1 IDENTITÀ DELL'EMITTENTE | | | |
| a) | Denominazione Sociale Codice Fiscale | | |
| 2 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE | | | |
| a) | Nome e Cognome | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> |
| b) | Posizione /Qualifica presso l'Emittente | | |
| c) | Contatti aziendali | Indirizzo di posta elettronica | <i>Numero di Telefono</i> |
| 3 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO⁵ | | | |
| a) | Oggetto dell'Informazione Privilegiata ⁶ | | |
| b) | Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [<i>indicare Nome del sistema SDIR</i>] | | |
| c) | Data e ora della diffusione del comunicato stampa | <i>Data</i> | <i>Ora</i> |

⁵ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

⁶ Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR.

| 4 IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA | | | | |
|---|--|-------------|----------------|------------------|
| a) | Descrizione dell'Informazione Privilegiata | | | |
| b) | data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata | <i>Data</i> | <i>Ora</i> | |
| 5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA | | | | |
| a) | Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata | <i>Data</i> | <i>Ora</i> | |
| b) | Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata | | | |
| 6 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA | | | | |
| | | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |
| | | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |
| | | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |
| | | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |
| 7 MOTIVAZIONE DEL RITARDO ⁷ | | | | |
| a) | Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società | | | |

⁷ Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.

| | |
|----|--|
| | |
| b) | Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico. |
| | |
| c) | Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione. |
| | |

Luogo e data _____ , _____

Firma